

# Linee guida per la predisposizione degli accordi internazionali di cooperazione dell'Ateneo

## INDICE

### TIPOLOGIE DI ACCORDI

<b>A) Accordi quadro</b>	p. 2
<b>B) Accordi operativi</b>	p. 3
B1) Schede analitiche	
<b>C) Accordi per il rilascio di titoli doppi o congiunti</b>	p. 6
C1) Accordi di doppia laurea	p. 8
C2) Accordi per titoli di laurea congiunti	p. 8
C3) Accordi per titoli di dottorato congiunto e di doppio dottorato	p. 9

<b>MODELLI DI ACCORDO E ITER PROCEDURALE</b>	p. 10
--	-------

<b>APPROVAZIONI</b>	p. 12
---------------------	-------

### ALLEGATI

Allegato 1 – Facsimile di accordo quadro	p. 13
Allegato 2 – Facsimile di accordo operativo (scambio studenti o dottorandi)	p. 15
Allegato 3 – Facsimile di accordo operativo (doppia laurea)	p. 18
Allegato 4 – Facsimile di accordo operativo (ad hoc)	p. 21
Allegato 5 – Facsimile di accordo operativo (doppio dottorato)	p. 24
Allegato 6 – Facsimile di accordo operativo (dottorato in cotutela)	p. 28
Allegato 7 – Facsimile di accordo di mobilità verticale	p. 32
Allegato 8 – Facsimile di accordo di mobilità docenti	p. 34

# TIPOLOGIE DI ACCORDI

## A) ACCORDI QUADRO

### 1. Criteri generali

#### Definizione

Gli accordi quadro sono accordi di cooperazione equiparabili a protocolli di intenti, poiché non prevedono specifici finanziamenti e contengono soltanto ipotesi generali di collaborazione.

#### Tipologia

E' opportuno che la formula dell'accordo quadro sia adottata soltanto nei casi in cui si presuppone un effettivo, rilevante e allargato impegno di cooperazione. Questo sia perché la stipula di un accordo quadro richiede un impegno lavorativo oneroso, che è inutile percorrere per iniziative circoscritte o incerte, sia per non suscitare inutili aspettative che, se non soddisfatte, possono avere ripercussioni negative sull'immagine dell'Ateneo e sugli stessi rapporti interuniversitari.

Non vi sono preclusioni nella legislazione universitaria né in circolari ministeriali alla stipula di accordi quadro anche con Istituzioni non universitarie.

Si ritiene, tuttavia che accordi quadro debbano essere stipulati soltanto con Istituzioni non universitarie di grande profilo (es. Ministeri, importanti Istituti di ricerca ecc.).

#### Ambito di applicazione

Gli accordi quadro, una volta resi esecutivi mediante la firma del Rettore o del suo Delegato provvisto di delega di firma, sono estesi a tutto l'Ateneo.

### 2. Formulazione del testo

E' opportuno che l'accordo quadro sia redatto in forma breve e generale. Dovendo rispettare criteri di generalità, l'accordo quadro dovrà contemplare soltanto:

- la descrizione sommaria delle possibili attività di cooperazione (scambi di studenti, scambi di dottorandi, scambi di personale docente e tecnico-amministrativo, scambi di materiale didattico e scientifico, collaborazioni di ricerca non onerose, promozione di iniziative comuni ecc.)
- la decorrenza e la durata dell'accordo
- le condizioni di eventuale rinnovo
- la dicitura che l'accordo non comporta oneri a carico dei contraenti.

Possono inoltre essere indicate le aree disciplinari coinvolte e le modalità di attuazione e di verifica delle attività sopra descritte.

Ulteriori specificazioni su aspetti logistici (per esempio: messa a disposizione di aule e laboratori) e finanziari (per esempio: esonero dalle tasse universitarie, assicurazioni, oneri a carico dei contraenti, riconoscimenti di curricula ecc.) devono essere affidate ad accordi specifici da stipulare secondo un apposito schema che seguirà gli iter procedurali imposti dai contenuti (v. accordi operativi).

La distinzione tra accordo quadro di cooperazione e accordi operativi è opportuna in relazione alla diversa entità degli impegni derivanti e al coinvolgimento di differenti soggetti responsabili, coinvolti negli accordi operativi.

E' prevista la possibilità di aggiungere articoli specifici in base alle esigenze dei contraenti.

## **B) ACCORDI OPERATIVI**

### **1. Criteri generali**

#### Definizione

Gli accordi operativi prevedono ipotesi definite di collaborazione e forme diverse di impegno (istituzionale, economico e di offerta di servizi) da parte dei contraenti, non necessariamente subordinati all'esistenza di un accordo quadro.

#### Tipologia

Gli accordi operativi possono avere per oggetto:

- mobilità di studenti e/o dottorandi
- mobilità di ricercatori
- mobilità di professori di ruolo
- mobilità di personale tecnico-amministrativo
- iniziative comuni (convegni, seminari ecc.)
- scambio di materiale didattico
- produzione di pubblicazioni e diffusione di risultati relativi ad attività comuni
- mobilità verticale, ovvero accordi di mobilità che prevedono la prosecuzione degli studi presso il Politecnico di Milano (attrazione di studenti stranieri regolarmente iscritti)
- progetti presentati all'interno di bandi nazionali, europei o internazionali in ambito didattico
- altro (nuove iniziative internazionali).

Nel caso in cui tali accordi comportino oneri finanziari, le Strutture proponenti saranno tenute a comunicare su quali fondi graverà l'impegno finanziario previsto per la realizzazione delle attività.

#### Ambito di applicazione

Gli accordi operativi, una volta resi esecutivi mediante la firma del Rettore o del suo Delegato, provvisto di delega di firma, sono validi esclusivamente per le Strutture che li hanno proposti e approvati per competenza.

### **2. Formulazione del testo**

L'accordo deve contenere per ogni tipologia di attività:

- le finalità specifiche
- le aree disciplinari coinvolte
- la descrizione dettagliata delle attività di cooperazione, la loro durata e la sede di svolgimento
- i soggetti coinvolti
- le modalità di attuazione
- i nomi del/dei docente/i responsabile/i del coordinamento delle attività previste dall'accordo
- gli apporti di natura economica delle parti contraenti (es. copertura assicurativa del personale ospitato e degli studenti in uscita e in entrata; eventuale esonero dalle tasse universitarie nel caso dello scambio studenti; spese di viaggio e di ospitalità; spese di segreteria ecc.) e l'indicazione dei capitoli di bilancio sui quali graveranno queste spese. Nel caso le spese non siano monetizzabili (es. esenzione dalle tasse universitarie, eventuali facilitazioni ecc.), esse dovranno comunque essere regolamentate in modo esplicito definendo le competenze delle parti contraenti e dei soggetti coinvolti
- il rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla legge
- la decorrenza e la durata dell'accordo
- le garanzie reciproche per le parti (modifiche, recesso ecc.).

Nel caso di accordi che prevedano più attività di scambio, ciascuna attività dovrà essere trattata in modo evidente ed esaustivo, mediante articoli specifici o mediante allegati, i contenuti dei quali dovranno essere sottoposti all'approvazione degli organi accademici competenti.

Per maggiore chiarezza nei contenuti e nelle responsabilità dei soggetti coinvolti e per agevolare l'iter procedurale di approvazione, si consiglia di stipulare accordi distinti per ogni singola tipologia di collaborazione attivata.

Nel caso di accordi onerosi dovranno essere allegate all'accordo le delibere delle Strutture interessate relative ai fondi erogati dalle medesime o da parte di altri soggetti. Nel testo dell'accordo dovranno essere richiamati in modo esplicito gli allegati.

Quando non diversamente menzionato, secondo il principio di reciprocità richiamato dal diritto internazionale:

- le spese di viaggio e di missione, per i docenti ecc. sono a carico dell'Università inviante;
- le spese di vitto e alloggio sono a carico dell'Università ospitante. Le parti, di comune accordo, possono stabilire condizioni aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle prima indicate.

Potranno essere inserite, clausole che tutelino i diritti intellettuali derivanti dai risultati di attività comuni, se di reciproco interesse nel rispetto delle normative d'Ateneo e delle leggi nazionali vigenti.

### **3. Schede analitiche**

#### 1. Mobilità studenti

Si possono distinguere tre tipi di mobilità a fini didattici:

- a) mobilità temporanea programmata all'interno di attività UE
- b) mobilità temporanea definita nell'ambito di convenzioni bilaterali
- c) mobilità verticale per completamento del ciclo di studi (con ottenimento del titolo presso il Politecnico di Milano).

Per quanto riguarda la mobilità di tipo a), si precisa che per la mobilità Erasmus non è necessaria la stipula di convenzioni, mentre altri programmi europei possono richiedere accordi per disciplinare mobilità specifiche, previste dai singoli bandi.

La mobilità di tipo b) può essere normata all'interno di accordi bilaterali tra Università.

Le modalità dello scambio devono essere definite nel testo dell'accordo, che deve esplicitamente indicare, per entrambe le parti:

- per quali corsi di laurea è valido l'accordo
- la durata del periodo di scambio (per esempio: 3, 6, 9, 12 mesi ecc.)
- il numero massimo di studenti che si intende reciprocamente scambiare ogni anno
- la soluzione adottata relativamente al problema della copertura assicurativa, che è in ogni caso obbligatoria
- la soluzione adottata relativamente al problema del pagamento delle tasse di iscrizione, di esame, di accesso ai laboratori e ai servizi
- la soluzione adottata relativamente al problema del riconoscimento presso la sede d'origine degli esami sostenuti presso la sede ospitante
- le modalità di accoglienza (facilitazioni per l'alloggio, i trasporti ecc.)
- la ripartizione tra le strutture didattiche interessate dei posti disponibili (nel caso gli scambi siano riferiti a più strutture didattiche).

Ove le Istituzioni non garantiscano l'attivazione di coperture assicurative, allo studente candidato allo scambio potrebbe essere richiesto di stipulare polizze assicurative integrative.

Nel testo dovranno essere esplicitati gli obblighi e le prerogative di entrambi i partner.

La mobilità di tipo c) può essere normata all'interno di accordi interuniversitari, solo nel caso di particolari e specifici obiettivi, dopo aver verificato con la sede partner l'intenzione di inviare studenti che intendano conseguire il titolo presso il Politecnico di Milano (v. allegato 7).

## 2. Mobilità dottorandi, ricercatori e professori

E' opportuno che l'accordo precisi in dettaglio le modalità di scambio, la durata dello stesso, le condizioni economiche, le facilitazioni eventualmente offerte e quante altre informazioni possano essere utili per dettagliare al meglio la mobilità.

Gli accordi dovranno essere presi previo consenso delle Strutture competenti, quali Dipartimenti, Consigli di Corso di studio, Struttura di dottorato e le strutture didattiche di riferimento.

Per quanto concerne le coperture assicurative, ove le Istituzioni non ne garantiscano l'attivazione, ai partecipanti allo scambio potrebbe essere richiesto di stipulare polizze assicurative integrative.

Nel testo dovranno essere esplicitati gli obblighi e le prerogative di entrambi i partner.

## 3. Mobilità del personale tecnico e amministrativo

E' opportuno che l'accordo precisi in dettaglio le modalità di scambio, la durata dello stesso, le condizioni economiche, le facilitazioni eventualmente offerte e quante altre informazioni possano essere utili per dettagliare al meglio la mobilità.

Gli accordi dovranno essere presi previo consenso delle Strutture competenti, quali Dipartimenti e l'Area amministrativa di afferenza. Ogni decisione in tal senso dovrà essere preventivamente concordata e verificata con i responsabili di tali strutture.

Per quanto concerne le coperture assicurative, ove le Istituzioni non ne garantiscano l'attivazione, ai partecipanti allo scambio potrebbe essere richiesto di accendere polizze assicurative integrative.

Nel testo dovranno essere esplicitati gli obblighi e le prerogative di entrambi i partner.

## 4. Iniziative comuni

Sotto il titolo di iniziative comuni si possono raccogliere diversi tipi di iniziative, quali ad esempio:

a) seminari, corsi estivi, workshop ecc.

A seconda della natura dell'iniziativa può essere utile definire nell'accordo aspetti quali:

- periodo e luogo di realizzazione dell'iniziativa
- eventuali costi di iscrizione (o di altro tipo) da sostenere da parte degli studenti
- eventuali agevolazioni offerte (alloggio, mensa, agevolazioni particolari ecc.)
- numero massimo e minimo dei partecipanti
- qualifica richiesta (requisiti richiesti per le candidature) ai candidati per essere ammessi (anno di corso, titolo e tipo di laurea ecc.)
- numero di docenti e ricercatori
- eventuale riconoscimento nei curricula delle attività svolte nel corso dell'iniziativa comune; in alternativa, indicazione del tipo di documento che viene rilasciato ai partecipanti al termine dell'iniziativa
- divisione delle responsabilità (organizzazione, docenza, assistenza ecc.)
- eventuali sostenitori o sponsor.

b) convegni, tavole rotonde, conferenze, esposizioni ecc.

A seconda della natura dell'iniziativa può essere utile definire nell'accordo aspetti quali:

- periodo e luogo di realizzazione dell'iniziativa
- eventuali costi di iscrizione (o di altro tipo) da sostenere da parte degli studenti
- eventuali agevolazioni offerte (alloggio, mensa ecc.)
- divisione delle responsabilità (organizzazione, assistenza ecc.)
- eventuali sostenitori o sponsor.

Anche in questo caso, per quanto riguarda le spese di trasferimento e di accoglienza (vitto/alloggio) si fa riferimento al principio di reciprocità (espresso dal diritto internazionale), secondo il quale le spese di viaggio e di missione sono a carico della Università inviante, mentre quelle di vitto e alloggio sono a carico dell'Università ospitante. Resta inteso che eventuali soluzioni alternative possano essere proposte, se esiste il reciproco accordo delle parti.

Per tali iniziative deve essere predisposta una previsione finanziaria analitica e devono essere individuati i soggetti che erogheranno i fondi (Dipartimenti, altri soggetti esterni all'Università ecc.) e i capitoli di bilancio sui quali graveranno i costi delle attività.

Dovranno essere allegate alla convenzione le delibere relative ai fondi erogati da parte dei contraenti o di altri soggetti.

## **5. Scambio di materiale didattico e pubblicazioni**

Lo scambio di materiale didattico sarà regolato nel modo ritenuto più opportuno dai contraenti, sulla base del rispetto reciproco e tenendo presente l'attribuzione degli eventuali diritti di proprietà intellettuale e le norme relative alla tutela della privacy.

Gli scambi di pubblicazioni saranno regolati da specifici accordi fra i soggetti responsabili delle stesse.

## **6. Produzione di pubblicazioni e diffusione di risultati relativi ad attività comuni**

Per quanto riguarda la produzione di pubblicazioni è opportuno definire in un documento specifico:

- le modalità organizzative delle attività (chi fa che cosa)
- i tipi di prodotto che si vogliono ottenere
- un preventivo dettagliato che illustri da una parte l'entità delle spese da sostenere, dall'altra come esse verranno ripartite fra le parti.

Per tali iniziative deve essere predisposta una previsione finanziaria analitica e devono essere individuati i soggetti che erogheranno i fondi (Dipartimenti, altri soggetti esterni all'Università ecc.) e i capitoli di bilancio sui quali graveranno i costi dell'attività.

Dovranno essere allegate alla convenzione le delibere relative ai fondi erogati da parte dei contraenti o di altri soggetti.

Relativamente alla diffusione dei risultati ottenuti, è necessario definire in dettaglio le azioni specifiche. In alternativa si dovranno indicare in modo generale i tipi di documenti da diffondere, le modalità di diffusione ecc.

I risultati di ricerca coperti da specifiche restrizioni dovranno ottenere l'autorizzazione alla diffusione dalle parti competenti, tenendo presente l'attribuzione degli eventuali diritti di proprietà intellettuale e le norme relative alla tutela della privacy.

## **7. Altri modelli**

Ulteriori modelli di accordi operativi potranno essere formulati, in seguito a specifiche richieste o esigenze. Tali modelli dovranno essere approvati dagli Organi competenti (vedere approvazioni necessarie a seconda della tipologia di accordo).

## **8. Accordi previsti da specifici bandi nazionali, europei o internazionali in ambito didattico**

Specifici accordi potranno essere redatti a seconda delle richieste dei singoli bandi.

## **C) ACCORDI PER IL RILASCIO DI TITOLI DOPPI O CONGIUNTI**

### Premessa

Sono accordi che consentono a studenti selezionati nell'ambito di specifici programmi, messi a punto in collaborazione con determinate Università partner, di ottenere, insieme al titolo del Politecnico di Milano, il titolo di un'Università straniera (doppio titolo) oppure un titolo progettato e rilasciato congiuntamente dal Politecnico e dall'Università partner (titolo congiunto).

Si distinguono le seguenti tipologie:

- C1) accordi di doppia laurea
- C2) accordi per titoli di laurea congiunti
- C3) accordi per titoli di doppio dottorato e di dottorato congiunto

## **Formulazione dei testi**

Nelle convenzioni per il rilascio di titoli doppi o congiunti devono essere esplicitati i seguenti contenuti:

- strutture per cui è valido l'accordo
- soggetti coinvolti
- condizioni di uscita dalla sede d'origine;
- condizioni di ingresso presso la sede ospitante
- esatta denominazione del/dei titolo/i rilasciati
- pagamento e/o esonero dalle tasse
- durata del programma
- numero di eventuali crediti da acquisire presso entrambe le sedi
- istruzioni riguardanti la modalità e la sede dell'esame/degli esami finali
- lingua in cui deve essere scritta e discussa la/e tesi
- copertura delle spese
- assicurazioni sanitarie
- il rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza, previsti dalla legge
- decorrenza, durata dell'accordo e condizioni di eventuale rinnovo
- garanzie reciproche per le parti (modifiche, recesso ecc.).

## **C1) Accordi di doppia laurea (delibera Senato Accademico 16/4/2012)**

### Definizione

L'accordo di doppia laurea offre agli studenti la possibilità di estendere il loro curriculum di primo e/o di secondo livello, sostituendo l'equivalente di 60 crediti ECTS nella istituzione d'origine, con un periodo presso un'istituzione partner ospitante. Nel momento in cui lo studente termina il curriculum previsto e si laurea, l'istituzione straniera in cui ha sostenuto con successo tutti gli esami richiesti gli rilascia il proprio titolo.

A fronte dell'ottenimento di due titoli, viene richiesto allo studente un lavoro aggiuntivo rispetto a quello previsto dal normale curriculum presso la sua istituzione d'origine. I crediti ottenuti presso l'istituzione ospitante e trasferiti all'istituzione di origine contano una sola volta nel computo dei crediti complessivi.

### Doppie lauree di primo livello

Per ottenere il doppio titolo di primo livello (Laurea) si richiede che vengano svolte complessivamente presso le due istituzioni attività formative per non meno di 210 crediti ECTS e che lo studente compia un lavoro aggiuntivo rispetto a quello previsto dal normale curriculum presso l'istituzione d'origine quantificabile in non meno di 30 crediti.

### Doppie lauree di secondo livello con istituzioni appartenenti all'associazione T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe) con rilascio del certificato di qualità denominato "T.I.M.E. Label Certificate"

I doppi titoli di secondo livello (Laurea magistrale in Italia) vengono rilasciati a seguito di un lavoro aggiuntivo di 60 crediti ECTS, per un totale di 180 crediti ECTS svolti complessivamente presso le due istituzioni in corsi del secondo livello (o ad esso assimilabili) e che il periodo trascorso presso l'istituzione ospitante sia almeno di tre semestri.

### Doppie Lauree di secondo livello

I doppi titoli di secondo livello (laurea magistrale in Italia) vengono rilasciati a seguito di un lavoro aggiuntivo di 60 crediti ECTS, per un totale di 180 crediti ECTS svolti complessivamente presso le due istituzioni in corsi di secondo livello (o ad esso assimilabili) e che il periodo trascorso presso la sede ospitante sia almeno di tre semestri.

In casi particolari il lavoro aggiuntivo può essere ridotto a 30 crediti ECTS per un totale di 150 crediti ECTS svolti complessivamente presso le due istituzioni in corsi di secondo livello. Tale opzione si può applicare solo con istituzioni particolarmente prestigiose ma non appartenenti all'associazione T.I.M.E che richiedano tale schema (con particolare riferimento ad istituzioni cinesi) e solo previo consenso del Senato Accademico a seguito del parere della Commissione Didattica.

### Doppie lauree di secondo livello con istituzioni che presentano un ciclo unico della durata di non meno di 5 anni che conduca a un titolo equivalente alla Laurea magistrale

- Per gli studenti di tali istituzioni  
Si richiede che vengano svolte complessivamente presso le due istituzioni e nei due livelli, attività formative relative al campo disciplinare specifico per un carico di lavoro equivalente a non meno di 360 crediti ECTS e che il periodo trascorso presso la sede ospitante sia almeno di tre semestri.
- Per gli studenti del Politecnico di Milano  
Si richiede che vengano svolte complessivamente presso le due istituzioni attività formative relative al campo disciplinare specifico per un carico di lavoro equivalente a non meno di 180 tra crediti ECTS conseguiti al Politecnico di Milano nell'ambito della Laurea magistrale o negli ultimi due anni del ciclo quinquennale, ove attivo, e crediti conseguiti nel ciclo unico dell'altra istituzione.
- E' possibile ridurre di 30 crediti ECTS il carico di lavoro aggiuntivo solo nei casi di istituzioni particolarmente prestigiose che richiedano tale schema e solo previo consenso del Senato Accademico a seguito del parere della Commissione Didattica.

### Programmi europei

- Nell'ambito di programmi della Commissione Europea, ove sia esplicitamente espresso il vincolo che il doppio titolo di secondo livello non preveda più di 120 crediti ECTS, è possibile stipulare accordi in tal senso, nei casi di istituzioni prestigiose e previo consenso del Senato Accademico a seguito del parere della Commissione Didattica. Gli accordi dovranno indicare che tale possibilità sarà applicata solo ove il progetto risulti vincitore nell'ambito del relativo programma della Commissione Europea.



## **C2) Accordi per titoli di laurea congiunti**

Le regole per i titoli di laurea congiunti verranno disciplinate da un apposito regolamento.

## **C3) - Accordi di dottorato congiunto e di doppio dottorato (delibera Senato Accademico 18/6/2012)**

### Definizione

L'accordo di doppio dottorato offre agli studenti la possibilità di estendere il loro curriculum di dottorato con un periodo presso un'istituzione partner ospitante.

### Dottorato congiunto

Sono previste due forme di dottorati congiunti, da regolamentare nell'ambito di accordi specifici tra le istituzioni:

- dottorato congiunto
- dottorato congiunto in cotutela di tesi

In entrambi i casi il percorso formativo è unico, della durata minima di 3 anni secondo quanto previsto dalla legge. La permanenza presso l'università ospitante sarà di almeno 12 mesi. Le università concordano il programma formativo che il candidato dovrà seguire.

Nel dottorato congiunto si dovranno seguire tutte le regole stabilite dalla Struttura di dottorato per l'ottenimento del titolo e in particolare sarà necessario avere almeno 30 crediti ECTS di insegnamenti di livello dottorale.

Nel dottorato congiunto in cotutela di tesi il dottorando sarà seguito da due relatori, uno per ciascuna istituzione, che seguiranno congiuntamente il programma di ricerca del dottorando.

In entrambi i casi verrà rilasciato un unico diploma congiuntamente, nel caso di cotutela di tesi verrà riportata la dizione "*Doctorate from institution X in co-tutelle with institution Y*".

Verranno riportati i loghi delle istituzioni presso cui il dottorato ha svolto le proprie attività.

### Doppio dottorato

I doppi titoli di dottorato vengono rilasciati a seguito di un lavoro aggiuntivo equivalente a 60 crediti ECTS, per un totale equivalente a 240 crediti ECTS svolti complessivamente presso le due istituzioni (4 anni) e che il periodo trascorso presso l'istituzione ospitante sia almeno di 18 mesi.

A fronte dell'ottenimento di due titoli, viene richiesto allo studente un lavoro aggiuntivo rispetto a quello previsto dal normale curriculum presso la sua istituzione d'origine. I crediti ottenuti presso l'istituzione ospitante e trasferiti alla istituzione di origine contano una sola volta nel computo dei crediti complessivi.

Ogni istituzione rilascia il titolo indipendentemente, previa la soddisfazione dei requisiti concordati nell'accordo.

In casi particolari il lavoro aggiuntivo può essere ridotto a 30 crediti ECTS per un totale di 210 crediti ECTS svolti complessivamente presso le due istituzioni in corsi di terzo livello. Tale opzione si può applicare solo con istituzioni particolarmente prestigiose e solo previo consenso del Senato Accademico a seguito del parere del Consiglio della Struttura di dottorato di ricerca.

### Programmi europei

Nell'ambito di programmi della Commissione Europea, ove sia esplicitamente espresso il vincolo che il doppio titolo di terzo livello non preveda più di 180 crediti, è possibile stipulare accordi in tal senso, nei casi di istituzioni prestigiose e previo consenso del Senato Accademico a seguito del parere della Struttura di dottorato di ricerca. Gli accordi dovranno indicare che tale possibilità sarà applicata solo ove il progetto risulti vincitore nell'ambito del relativo programma della Commissione Europea.

Nel caso di programmi congiunti si rilascerà il titolo concordato nel consorzio, con l'indicazione "equivalent to" Titolo accreditato a livello nazionale e inserito nell'anagrafe ministeriale.

In generale nel diploma verranno riportati i loghi delle istituzioni presso cui il dottorando ha svolto le proprie attività, ma nel caso l'accordo lo richiedesse verrà valutata dal Senato Accademico l'opportunità di inserire tutti i loghi delle istituzioni consorziate.

# MODELLI DI ACCORDO E ITER PROCEDURALE

## Premessa

Prima della stesura di qualsiasi accordo con un'istituzione straniera, è consigliabile che il docente proponente consulti il Servizio Progetti Internazionali per verificare se esistano già accordi in vigore stipulati con la medesima istituzione.

## Modelli

Gli Allegati da 1 a 8 sono modelli approvati dagli organi competenti, cui è auspicabile uniformarsi per la stesura delle diverse tipologie di accordi.

In particolare, i modelli allegati sono i seguenti:

- Accordo quadro – Allegato 1
- Accordo operativo (scambio studenti o dottorandi) - Allegato 2
- Accordo operativo (ad hoc) - Allegato 3
- Accordo di doppia laurea - Allegato 4
- Accordo di dottorato congiunto - Allegato 5
- Accordo di doppio dottorato - Allegato 6
- Accordo di mobilità verticale - Allegato 7
- Accordi mobilità docenti - Allegato 8

## Attivazione

Se il proponente non trova attivo alcun accordo con le medesime specifiche di contenuto, invia al Servizio Progetti Internazionali la proposta che intende avviare, accompagnandola con un testo esplicativo in cui venga motivata la richiesta di attivazione.

Il docente proponente è ritenuto responsabile dei contatti con la controparte e informato, unitamente alla Struttura proponente, di ogni sviluppo procedurale. Se in qualsiasi momento della durata dell'accordo, il docente responsabile dovesse cambiare, la Struttura proponente dovrà darne comunicazione scritta al Servizio Progetti Internazionali.

Il Servizio Progetti Internazionali verifica che l'accordo sia conforme alle presenti linee guida e coerente con le strategie d'Ateneo e lo invia agli organi competenti per le successive approvazioni.

Il Servizio Progetti Internazionali si occupa di seguire le procedure di approvazione dei testi, fungendo da tramite fra la struttura proponente e gli organi accademici competenti.

Prima della presentazione della bozza di accordo agli organi accademici preposti, è necessario che la struttura proponente o il Servizio Progetti Internazionali ricevano un messaggio di assenso della controparte alla formulazione del testo.

## Rinnovo

Il Servizio Progetti Internazionali, sei mesi circa prima della scadenza dell'accordo, invierà un avviso al docente responsabile dei contatti con la controparte e/o alla struttura proponente, in modo che possano eventualmente essere avviate le procedure di rinnovo. Nel caso il docente di riferimento non fosse più disponibile o interessato, è tenuto a dichiarare tempestivamente per iscritto il suo non interesse alla prosecuzione dell'accordo. Il Servizio Progetti Internazionali informerà della scadenza, le strutture competenti, richiedendo un'espressione di interesse.

In caso di interesse alla prosecuzione, preferibilmente entro tre mesi dallo scadere dell'accordo, i promotori dovranno presentare al Servizio Progetti Internazionali la richiesta di rinnovo.

Per attivare le procedure di rinnovo, il docente responsabile, dovrà presentare una breve relazione sulle attività documentabili svolte nel periodo di durata dell'accordo e una richiesta di rinnovo.

### Lingue

I testi degli accordi devono essere presentati possibilmente in lingua inglese. Verranno tuttavia accettati accordi scritti nella lingua del Paese dell'Istituzione partner, accompagnati da una traduzione in inglese o in italiano.

### Durata

Gli accordi possono avere una durata massima di cinque anni. E' prevista la possibilità di firmare accordi aventi una durata di sette anni con partner con i quali l'Ateneo ha collaborazioni plurime da diversi anni o con Università di indubbio prestigio internazionale.

### Copie, conservazione e diffusione

L'accordo deve essere prodotto in due copie: una per il Politecnico di Milano e una per la sede partner. Il Servizio Progetti Internazionali conserverà il documento originale.

Sarà cura del Servizio Progetti Internazionali raccogliere tutti gli atti (estratti di verbale) che documentino l'avvenuta approvazione e conservarli in apposito archivio unitamente agli originali degli accordi.

Il Servizio Progetti Internazionali, a procedure concluse, provvederà a registrare nel sito del Cineca i nuovi accordi firmati. Comunicherà inoltre alla struttura proponente, agli uffici competenti, al docente responsabile l'entrata in vigore dell'accordo.

Il Servizio Progetti Internazionali provvederà, in collaborazione con gli uffici competenti, ad aggiornare l'elenco degli accordi in vigore.

## APPROVAZIONI

Il Servizio Progetti Internazionali, insieme al Delegato del Rettore designato agli accordi internazionali, verifica e valuta l'affidabilità del partner e la coerenza del contenuto dell'accordo con le strategie dell'Ateneo e con le presenti Linee guida.

Si segnala l'opportunità di non stipulare accordi quadro, che non prevedano la successiva attivazione di accordi operativi.

Si suggerisce inoltre di non rinnovare accordi, che non abbiano prodotto effetti di alcun genere nel corso della loro durata

Nel caso in cui il Servizio Progetti Internazionali non disponga di informazioni sulla sede proposta (informazioni generali sulla sede e sui suoi corsi, interesse per il Politecnico di Milano, eventuale posizionamento nei ranking internazionali ecc.) sarà richiesto un parere al Delegato del Rettore di riferimento per quell'area geografica. I Delegati insieme all'ufficio e al proponente valuteranno l'opportunità di attivare l'accordo.

### Accordo quadro

La bozza dell'accordo quadro, unitamente al testo esplicativo a cura del proponente, viene vista dal Delegato del Rettore per gli accordi internazionali, che esprime un parere e la inoltra alla Commissione didattica, o ad altro organismo delegato dal Senato Accademico, che procede all'approvazione. Qualora se ne rilevi la necessità o in caso di non conformità al facsimile allegato alle presenti Linee guida, l'accordo verrà sottoposto anche all'approvazione del Senato Accademico.

### Accordi operativi e accordi per il rilascio di titoli doppi o congiunti

La bozza di tali accordi, unitamente al testo esplicativo a cura del proponente, viene vista dal Delegato del Rettore per gli accordi internazionali, che esprime un parere. Gli accordi saranno sottoposti al parere delle strutture didattiche di raccordo coinvolte e, a seguito, ratificati dalla Commissione Didattica (o da altro organismo delegato dal Senato Accademico).

Gli accordi riguardanti il dottorato vengono approvati dalla Struttura di dottorato e dal Collegio di dottorato. Se gli accordi riguardano studenti stranieri in ingresso per dottorati congiunti o doppi dottorati, è necessaria anche l'approvazione del Consiglio di Dipartimento interessato.

Testi di accordi non conformi alle presenti Linee guida, dopo le suddette approvazioni, vengono sottoposti anche al Senato Accademico.

In caso siano previsti oneri finanziari per il Politecnico di Milano, l'accordo viene sottoposto anche all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

### Rinnovo

Per evitare che perdurino nel tempo accordi privi di ricadute operative, non è previsto il rinnovo automatico per nessun tipo di accordo. Per qualsiasi accordo, le procedure di rinnovo seguono pertanto gli stessi criteri adottati per le procedure di attivazione.

### Deroghe

Eventuali difformità rispetto alle procedure descritte possono essere consentite soltanto in casi eccezionali e giustificati. Le richieste, indirizzate al Rettore o al Delegato designato per gli accordi internazionali, devono essere motivate per iscritto dal promotore e dal responsabile della struttura proponente.

## Allegato 1

### FACSIMILE DI ACCORDO QUADRO

Il Politecnico di Milano, con sede legale in piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano (Italia) e rappresentato dal Delegato del Rettore per ..., Prof. ....

e

il/la *Istituzione*, con sede legale in *Indirizzo, città (paese)* e rappresentato da *posizione (rappresentante legale dell'Istituzione), nome e cognome*

si impegnano

a promuovere attività e progetti di reciproco interesse nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti interni, in particolare per quanto riguarda:

*(elenco attività e livelli coinvolti; ad esempio:)*

- l'organizzazione di seminari, corsi, strutture estive, stage, moduli didattici e altre iniziative simili;
- la realizzazione di studi e ricerche;
- l'organizzazione congiunta di meeting, congressi, conferenze ecc. per dare luogo a scambi di conoscenze e di esperienze;
- lo scambio di documentazione: opere, riviste, materiale pedagogico, esposizioni;
- lo scambio di docenti, ricercatori, tecnici e studenti.

1. Le azioni e le modalità di collaborazione saranno definite annualmente e, a tale scopo, potrà essere nominato un apposito comitato, composto da membri di entrambe le parti.
2. Il presente accordo entrerà in vigore alla data della firma delle due parti contraenti e avrà *durata massima di 5 anni*, con possibilità di rinnovo, previa verifica delle attività effettivamente svolte nel periodo e previo accordo sottoscritto dalle parti.
3. Ciascuna delle parti potrà recedere da questo accordo in qualsiasi momento, ed esso non produrrà più alcun effetto a partire dal centottantesimo giorno da quello dell'avvenuta notifica o comunicazione all'altro contraente del recesso.
4. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, verrà nominato un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte contraente e da uno scelto di comune accordo.

#### **5. CONTROVERSIE**

**Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo e, nel caso in cui non sia possibile risolvere in questo modo la controversia, questa sarà sottoposta al giudizio, secondo diritto, di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri da nominarsi in conformità del "Regolamento arbitrale internazionale" della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.**

#### **6. TUTELA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

**La produzione, pubblicazione e distribuzione di articoli e di altri lavori generati da programmi intrapresi nell'ambito del presente accordo, avverranno in seguito ad accordo scritto tra le parti.**

**Le parti concordano di ricercare la massima protezione possibile nel rispetto delle leggi del (nome Paese dell'istituzione partner) e dell'Italia, circa la proprietà intellettuale generata da progetti di ricerca comuni.**

A tal fine le parti, e per esse, i dipendenti, nonché i collaboratori delle medesime, osserveranno la massima riservatezza e segretezza in merito a fatti, informazioni, documenti e cognizioni relativi alle innovazioni tecnologiche generate da ricerche comuni, suscettibili di brevettazione.

L'attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata caso per caso in termini equi e ragionevoli; ove possibile, i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di massima per disciplinare l'attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento.

*Ogni parte può utilizzare i risultati ottenuti da attività disciplinate nel presente accordo per fini accademici. Nel caso che detti risultati siano suscettibili di brevettazione, i risultati potranno essere resi pubblici solo dopo l'avvenuta decorrenza del periodo di segretezza necessario per il deposito della domanda di brevettazione ovvero solo dopo la rinuncia formale da parte di entrambe le parti a brevettare i risultati della ricerca.*

**Eventuali diritti di brevettazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti negli specifici accordi operativi tra le parti sopra descritti.**

## **7. TUTELA DELLA PRIVACY**

Le Parti concordano che I dati personali comunicati, anche verbalmente, durante le attività precontrattuali e/o durante la negoziazione di contratti, e/o durante la sua esecuzione, potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito del presente accordo, soltanto in forma anonima, a fini statistici.

8. Le parti possono, per mutuo consenso scritto, apportare modifiche al presente accordo.

9. Il presente accordo viene redatto in due versioni, una in italiano e una in (*lingua dell'istituzione partner o inglese*), i contenuti delle quali sono equivalenti.

10. La firma di questo accordo non comporta alcun obbligo finanziario da parte dei contraenti. Questo atto costituisce unicamente una dichiarazione di intenti per la collaborazione e lo scambio nel settore dei programmi didattici e scientifici, secondo le modalità sopra descritte.

11. Eventuali attività operative definite nel quadro del presente accordo, dovranno essere disciplinate da accordi specifici sottoscritti da entrambe le parti.

Per il Politecnico di Milano  
Il Delegato per ...

Prof. ...

Milano, *data*

*Legenda*

Per *Istituzione*  
il *posizione (rappresentante*  
*legale dell'Istituzione)*

**Titolo, nome e cognome**

**Città, data**

**Grassetto:** Parti facoltative

**Corsivo:** Parti da completare

## Allegato 2

### ACCORDO OPERATIVO PER LO SCAMBIO STUDENTI (O DOTTORANDI)

tra Politecnico di Milano (*specificare la/le Strutture interessate dall'accordo*) con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano (Italia) e rappresentato dal Delegato del Rettore per ....., Prof. ....

e

il/la (nome dell'Istituzione/Ente Partner), con sede legale in *Indirizzo, città (paese)* e rappresentato da *posizione (rappresentante legale dell'Istituzione Partner), nome e cognome*

#### 1. FINALITA'

La convenzione ha come finalità di sviluppare gli scambi e la cooperazione nell'insegnamento.

#### 2. ATTIVITA' PREVISTE

La convenzione prevede attività di scambio studenti. La durata del periodo di scambio verrà concordata dalle parti a seconda dei piani di studio definiti per gli studenti scambiati; essa non potrà comunque essere inferiore a sei mesi o superiore a un anno accademico.

**(Solamente in casi eccezionali, a discrezione del promotore, la durata potrà essere inferiore ai sei mesi).**

#### 3. SOGGETTI COINVOLTI

Nello svolgimento delle attività previste sarà coinvolto un numero massimo di *6 studenti* per sede e per anno.

#### 4. BILANCIAMENTO

*Tutti gli scambi avverranno con un rapporto di uno-a-uno e coinvolgeranno partecipanti per periodi di tempo equivalenti. Per calcolare il bilanciamento, l'unità di base sarà la permanenza per un semestre (una persona a semestre) presso l'istituzione ospitante.*

#### 5. ONERI

Le spese di viaggio e soggiorno degli studenti sono a carico degli stessi. L'Università ospitante si impegna ad agevolare le procedure di accoglienza degli studenti e a far loro ottenere le facilitazioni previste per i propri studenti e/o eventuali borse di studio.

L'Università inviante deve garantire, prima della partenza degli studenti, che le coperture assicurative richieste dall'istituzione inviante siano state effettuate.

*L'Università ricevente potrà riservarsi di non accogliere i partecipanti allo scambio che non abbiano attivato le coperture assicurative richieste.*

Nessun onere finanziario è a carico dell'Università inviante o ospitante.

Gli studenti che partecipano allo scambio pagheranno le tasse di iscrizione e di frequenza soltanto nella loro Università di origine.

*Studenti in eccesso al numero sopraindicato potranno essere ammessi da ciascuna delle due Università. Tali studenti seguiranno le procedure di selezione e ammissione stabilite negli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente accordo, ma dovranno pagare le tasse e i contributi che verranno deliberati dagli organi delle due istituzioni - e comunque per il Politecnico di Milano non potranno essere inferiori all'ottava fascia.*

*Gli studenti selezionati dovranno dimostrare all'Università d'origine di disporre dei fondi necessari per il viaggio di andata e ritorno e per il sostentamento durante il periodo del soggiorno.*

#### 5. TUTORAGGIO

Ciascuna delle sedi partner designerà un coordinatore dello scambio.

Tale coordinatore provvederà a seguire gli studenti della propria Università che partecipano allo scambio

fino al momento della loro partenza per la sede partner; rimarrà in contatto con loro per tutta la durata dello scambio; verificherà, al loro rientro, che le procedure di riconoscimento delle attività svolte presso la sede partner vadano a buon fine.

Tale coordinatore provvederà inoltre ad accogliere gli studenti della sede partner che partecipano allo scambio dal momento del loro arrivo presso la propria sede; controllerà periodicamente l'andamento del loro programma di studio durante la loro permanenza presso la propria sede; verificherà che gli uffici competenti presso la propria Università provvedano a compilare in modo adeguato i documenti necessari per il riconoscimento presso la sede partner delle attività svolte nel corso del periodo di scambio.

## 6. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

*Gli studenti che intendono partecipare allo scambio saranno selezionati dall'Università inviante in base al merito accademico e alla idoneità agli studi presso l'Università ospitante; il programma di studio degli studenti che partecipano alle attività di scambio verrà concordato preventivamente alla partenza degli studenti stessi e sottoposto all'approvazione degli organi competenti. I nomi e i dati degli studenti saranno anticipatamente sottoposti all'Università ospitante per approvazione. L'Università ospitante si riserva il diritto di rifiutare i candidati, nel qual caso potranno essere proposti ulteriori candidati.*

**Gli studenti partecipanti allo scambio saranno immatricolati presso l'Università ospitante, ma non potranno aspirare al titolo e i crediti ottenuti dovranno essere trasferiti presso l'Università inviante.**

**Gli studenti partecipanti allo scambio saranno soggetti agli statuti e regolamenti della nazione e dell'università ospitanti.**

## 7. CONOSCENZE LINGUISTICHE

*La selezione degli studenti partecipanti allo scambio sarà fatta in base a procedure accademiche e alla conoscenza della lingua del Paese dell'istituzione partner (o inglese).*

## 8. PROGRAMMA DI STUDIO E RICONOSCIMENTO

Il programma di studio degli studenti che partecipano alle attività di scambio verrà concordato preventivamente alla partenza degli studenti stessi e sottoposto all'approvazione degli organi competenti.

***Dovrà essere garantito il pieno riconoscimento delle attività svolte nel periodo di scambio presso la sede partner; le modalità di equivalenza saranno definite dalle sedi partner e sottoposte all'approvazione dei rispettivi organi competenti. All'Università inviante verranno forniti i necessari certificati.***

## 9. SICUREZZA, PREVENZIONE

Ciascuna Istituzione manterrà politiche in materia di assicurazioni, indennità e sicurezza per lo staff e per gli studenti, nel rispetto delle leggi nazionali in vigore.

## 10. DURATA

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della firma delle parti contraenti e avrà la durata *massima di 5 anni*, con possibilità di rinnovo, previa verifica delle attività effettivamente svolte nel periodo e previo accordo sottoscritto dalle parti.

## 11. MODIFICHE

Le parti possono, per mutuo consenso scritto, apportare modifiche al presente accordo.

## 12. RECESSO

Ciascuna delle parti potrà recedere da questo accordo in qualsiasi momento, ed esso non produrrà più alcun effetto a partire dal centottantesimo giorno da quello dell'avvenuta notifica o comunicazione all'altro contraente del recesso.

In questo caso i soggetti ancora impegnati nelle attività precedentemente iniziate conserveranno i diritti previsti nel presente accordo.



### 13. CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, verrà nominato un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte contraente e da uno scelto di comune accordo.

**Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo e, nel caso in cui non sia possibile risolvere in questo modo la controversia, questa sarà sottoposta al giudizio, secondo diritto, di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri da nominarsi in conformità del "Regolamento arbitrale internazionale" della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.**

### 14. LINGUA

Il presente accordo viene redatto in due versioni, una in italiano e una nella lingua dell'Istituzione partner o in inglese, i contenuti delle quali sono equivalenti.

Per il Politecnico di Milano

Per (nome dell'Università Partner)

il Delegato del Rettore  
per .....

Il (carica del rappresentante  
legale dell'Università Partner)

Prof. ...

(titolo, nome e cognome del rappresentante  
legale dell'istituzione)

Milano, (data)

(Città), (data)

*Legenda*

**Grassetto:** Parti facoltative

**Corsivo:** Parti da completare

## Allegato 3

### FACSIMILE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA DOPPIA LAUREA TRA

**Il Politecnico di Milano**  
(*specificare le Strutture interessate*)

**E**

**YYY**  
(*specificare le Strutture interessate*)

#### **Premessa**

Il presente accordo di collaborazione nasce dal desiderio delle Istituzioni firmatarie sopraccitate di creare e sviluppare, nello spirito di cooperazione europea, un sistema di scambi accademici.

Di conseguenza, il Politecnico di Milano (PM) (*specificare le strutture interessate*), con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci 32, I-20133 Milano (Italia), dal Delegato del Rettore per ....., Prof. ....., e l'YYY, con sede legale in (*specificare l'indirizzo della sede legale*) e rappresentato dal (*carica, nome e cognome del rappresentante legale dell'Istituzione/Ente partner*) decidono di procedere allo scambio di studenti che conduca all'ottenimento dei titoli di laurea di entrambe le istituzioni alle condizioni che nel seguito si specificano.

#### **Articolo 1:** Per gli studenti del PM

Gli studenti del PM che abbiano conseguito la "Laurea" e siano ammissibili alla "Laurea Magistrale" possono continuare i loro studi nel quarto e quinto anno di corso del YYY.

Tali anni saranno completamente riconosciuti e gli esami dei corsi della YYY che verranno sostituiti per equivalenza agli esami superati al PM saranno specificati caso per caso.

Successivamente gli studenti che hanno acquisito 120 crediti ECTS torneranno al PM e frequenteranno il secondo anno del "Corso di laurea Magistrale".

*Realizzeranno una tesi che dovrà essere presentata ad ambedue le Istituzioni in italiano e in aaa (o inglese). Riceveranno quindi i titoli di "Laurea Magistrale in ccc" al PM e di "xxx" alla YYY.*

Il programma generale degli studi deve essere approvato a priori da entrambe le Istituzioni per ciascuno studente partecipante.

#### **Articolo 2:** per gli Studenti del YYY

- Gli studenti della YYY continueranno il loro curriculum al PM nel primo e secondo anno del corso di "Laurea Magistrale".

Tali anni saranno completamente riconosciuti, e gli esami dei corsi del PM che verranno sostituiti per equivalenza agli esami sostenuti alla YYY saranno specificati caso per caso. Al loro rientro al YYY gli studenti frequenteranno il quinto anno di corso.

Realizzeranno una tesi che dovrà essere presentata, in italiano e aaa (o inglese), ad ambedue le Istituzioni. Riceveranno quindi i titoli di "Laurea Magistrale in ccc" al PM e di "xxx" alla YYY.

Il programma generale degli studi deve essere approvato a priori da entrambe le istituzioni, per ciascuno studente partecipante.

#### **Articolo 3**

L'Istituzione ospitante designerà, per ciascuno studente, un tutor al quale lo studente potrà rivolgersi per eventuali consigli o assistenza durante la permanenza nel paese ospitante.

#### **Articolo 4**

Le Autorità responsabili di ambedue le Istituzioni decideranno, prima del 30 di aprile di ciascun anno, il numero di studenti che prenderanno parte allo scambio.

La selezione sarà fatta in base a procedure accademiche e alla conoscenza delle lingue italiana e *bbb*.

#### **Articolo 5**

Le spese di viaggio e soggiorno degli studenti sono a carico degli stessi. L'Università ospitante si impegna ad agevolare le procedure di accoglienza degli studenti ed a far loro ottenere le facilitazioni previste per i propri studenti e/o eventuali borse di studio.

L'Università inviante deve garantire, prima della partenza degli studenti, che le coperture assicurative richieste siano state effettuate.

**L'Università ricevente potrà riservarsi di non accogliere i partecipanti allo scambio che non abbiano attivato le coperture assicurative richieste.**

Gli studenti che partecipano allo scambio pagheranno le tasse di iscrizione e di frequenza soltanto nella loro Università di origine.

Nessun tipo di tassa verrà da essi corrisposta presso la sede ospitante per tutta la durata dello scambio.

#### **Articolo 6**

I Responsabili del programma di entrambe le Istituzioni si riuniranno almeno una volta all'anno per:

- verificare l'efficacia dei programmi di insegnamento;
- esaminare i risultati accademici conseguiti dagli studenti alla luce dell'impegno congiunto delle due Istituzioni;
- proporre ulteriori azioni.

#### **Articolo 7**

Ciascuna Istituzione manterrà politiche in materia di assicurazioni, indennità e sicurezza per lo staff e per gli studenti, nel rispetto delle leggi nazionali in vigore.

#### **Articolo 8**

Il presente accordo sarà immediatamente esecutivo all'atto della firma delle Autorità responsabili. Avrà una durata di (*massimo cinque anni*) con possibilità di rinnovo, previa verifica delle attività effettivamente svolte nel periodo e previo accordo tra le parti.

Ciascuna delle parti potrà recedere da questo accordo in qualsiasi momento, ed esso non produrrà più alcun effetto a partire dal centottantesimo giorno da quello dell'avvenuta notifica o comunicazione all'altro contraente del recesso. La disdetta eventuale non interromperà comunque le attività già intraprese ed in corso di esecuzione.

### **Articolo 9**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, verrà nominato un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte contraente e da uno scelto di comune accordo.

**Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo e, nel caso in cui non sia possibile risolvere in questo modo la controversia, questa sarà sottoposta al giudizio, secondo diritto, di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri da nominarsi in conformità del "Regolamento arbitrale internazionale" della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.**

### **Articolo 10**

Con lo scopo di promuovere azioni comuni nel campo dell'educazione e della ricerca, il PM e il YYY, favoriranno:

- gli scambi di studenti, di personale universitario e di ricercatori;
- le sessioni di studio, i workshop e i seminari su temi concordati a priori;
- gli scambi di informazioni, di documenti e di pubblicazioni scientifiche;
- lo scambio di studenti per visite ed esperienze di lavoro nelle imprese.

Lo scambio di persone si realizzerà nel rispetto dei regolamenti e delle procedure vigenti nelle Istituzioni di origine.

### **Articolo 11**

La firma di questo accordo non comporta nessun obbligo finanziario da parte delle Istituzioni contraenti.

### **Articolo 12**

Il presente accordo viene redatto in due versioni, una in italiano e una nella lingua dell'Istituzione partner o in inglese, i contenuti delle quali sono equivalenti.

Per il Politecnico di Milano

Per (*nome dell'Università partner*)

Il Delegato del Rettore  
per .....

il (*carica del rappresentante legale  
dell'Università partner*)

Prof.

(*titolo, nome e cognome del rappresentante  
legale dell'Istituzione*)

Milano, (*data*)

(*città, data*)

### **Legenda:**

**Grassetto:** Parti facoltative

**Corsivo:** Parti da compilare o completare

## Allegato 3

### FACSIMILE DI ACCORDO OPERATIVO (ad hoc)

tra Politecnico di Milano (*indicare la/le struttura/e interessata/e*), con sede legale in piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano (Italia), rappresentato in questo atto dal Delegato del Rettore per ....., Prof. ....., e (*Istituzione/Ente partner*), con sede legale in (*indirizzo, città e Paese*), rappresentato da (*carica, nome e cognome del rappresentante legale dell'Istituzione/Ente partner*)

#### 1. FINALITÀ

L'accordo, definito dalle parti nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti interni, ha come finalità (*indicare le finalità della convenzione*)

#### 2. ATTIVITÀ PREVISTE

L'accordo prevede le seguenti attività:

..... (*elencare le attività previste*)  
si svolgeranno ..... (*indicare il periodo*)  
presso ..... (*indicare la/le sede/i*)

#### 3. SOGGETTI COINVOLTI

Nello svolgimento delle attività previste saranno coinvolti i seguenti soggetti:

..... (*elencare le categorie di persone coinvolte*)

secondo le seguenti modalità:

..... (*specificare le modalità di attuazione delle attività*)

#### 4. COORDINAMENTO

I responsabili del coordinamento delle attività sono:

Per il Politecnico di Milano ..... (*nome, cognome, dati identificativi del coordinatore*)

Per ..... (*idem, riferito alla controparte*)

#### 5. BUDGET DI SPESA

Sono previste le seguenti spese:

..... (*prospetto analitico dei costi delle singole voci di spesa*)

Le spese relative a ..... (*indicare ciascuna categoria di spesa...*)

saranno sostenute da ..... (*... e il rispettivo soggetto finanziatore*)

#### 6. ASSICURAZIONI

L'Università inviante deve garantire, prima della partenza dei partecipanti, che le coperture assicurative richieste dall'istituzione inviante siano state effettuate.

*L'Università ricevente potrà riservarsi di non accogliere i partecipanti che non abbiano attivato le coperture assicurative richieste.*

#### 7. TUTELA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

**La produzione, pubblicazione e distribuzione di articoli e di altri lavori generati da programmi intrapresi nell'ambito del presente accordo, avverranno in seguito ad accordo scritto tra le parti.**

**Le parti concordano di ricercare la massima protezione possibile nel rispetto delle leggi del (nome Paese dell'istituzione partner) e dell'Italia, circa la proprietà intellettuale generata da progetti di ricerca comuni.**

**A tal fine le parti, e per esse, i dipendenti, nonché i collaboratori delle medesime, osserveranno la massima riservatezza e segretezza in merito a fatti, informazioni, documenti e cognizioni relativi alle innovazioni tecnologiche generate da ricerche comuni, suscettibili di brevettazione.**

**L'attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata caso per caso in termini equi e ragionevoli; ove possibile, i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di massima per disciplinare l'attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento.**

*Ogni parte può utilizzare i risultati ottenuti da attività disciplinate nel presente accordo per fini accademici. Nel caso che detti risultati siano suscettibili di brevettazione, i risultati potranno essere resi pubblici solo dopo l'avvenuta decorrenza del periodo di segretezza necessario per il deposito della domanda di brevettazione ovvero solo dopo la rinuncia formale da parte di entrambe le parti a brevettare i risultati della*

*ricerca.*

**Eventuali diritti di brevettazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti negli specifici accordi operativi tra le parti sopra descritti.**

#### 8. SICUREZZA, PREVENZIONE

Il presente accordo viene redatto in due versioni, una in italiano e *una nella lingua dell'Istituzione partner o in inglese*, i contenuti delle quali sono equivalenti.

#### 9. DURATA

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della firma delle parti contraenti ed avrà la durata *massima di 5 anni*, con possibilità di rinnovo, previa verifica delle attività effettivamente svolte nel periodo di durata e previo accordo sottoscritto dalle parti.

#### 10. MODIFICHE

Le parti possono, per mutuo consenso scritto, apportare modifiche al presente accordo.

#### 11. RECESSO

Ciascuna delle parti potrà recedere da questo accordo in qualsiasi momento, ed esso non produrrà più alcun effetto a partire dal centottantesimo giorno da quello dell'avvenuta notifica o comunicazione all'altro contraente del recesso.

#### 12. CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, verrà nominato un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte contraente e da uno scelto di comune accordo.

**Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo e, nel caso in cui non sia possibile risolvere in questo modo la controversia, questa sarà sottoposta al giudizio, secondo diritto, di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri da nominarsi in conformità del "Regolamento arbitrale internazionale" della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.**

#### 13. LINGUA

Il presente accordo viene redatto in due versioni, una in italiano e *una nella lingua dell'Istituzione partner o in inglese*, i contenuti delle quali sono equivalenti.

## *Note all'articolo 5*

5.

Il budget di spesa può essere impostato anche sotto forma di tabella, specificando comunque il tipo di attività e chi eroga i fondi necessari.

Le convenzioni dovrebbero sempre basarsi su un principio di scambio reciproco, sia per quanto riguarda i benefici, sia per quanto riguarda gli oneri, salvo situazioni eccezionali (PVS o altro).

Per quanto riguarda le spese di spostamento, l'accordo ritenuto valido a livello internazionale prevede che le spese di viaggio siano sostenute dalla Istituzione inviante e quelle di soggiorno (vitto e alloggio) dalla Istituzione di destinazione. Data la varietà delle condizioni organizzative e amministrative dei diversi partner coinvolgibili in accordi di collaborazione, i contributi di natura economica possono essere contemplati sia sotto forma di stanziamenti in denaro, sia attraverso la fornitura di servizi monetizzabili (ad es., strutture ricettive, aule, laboratori, residenze, servizi segretariali ecc.).

8./10./11./12.

Questi punti devono essere sempre presenti, essendo di garanzia reciproca per le parti.

Altre voci (quando previsto):

- tutoraggio
- programmi di studio
- riconoscimenti
- assicurazioni
- criteri di selezione
- ecc.

Per il Politecnico di Milano  
il Delegato del Rettore  
per ...  
Prof. ....

*Per nome dell'Istituzione  
il Rappresentante legale dell'istituzione*

*Titolo, Nome, Cognome*

Milano, *data*

*Città, data*

## Legenda

**Grassetto:** Parti facoltative

**Corsivo:** Parti da completare

## Allegato 5

### ACCORDO DI DOPPIO DOTTORATO TRA

**IL POLITECNICO DI MILANO**

**Dipartimento di .....**

**Dottorato di Ricerca in ..... e**

**XXX**

**Department of ..... Doctoral Degree Program in .....**

#### *Premessa*

In considerazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla cooperazione tra istituzioni pubbliche di natura scientifica, culturale e professionale e altre organizzazioni pubbliche o private in Italia e all'estero;

In considerazione dell'articolo 4 della legge italiana n. 210 of 3.7.1998 riguardante la regolamentazione dei corsi di dottorato in Italia;

In considerazione del decreto Ministeriale n. 224 del 30.4.1999 "Regolamentazione del programma di dottorato di ricerca";

In considerazione del regolamento "Programma di dottorato di ricerca" presso il Politecnico di Milano;

#### **il Politecnico di Milano**

con sede legale in piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano (Italia), rappresentato in questo atto dal Delegato del Rettore per le Reti Internazionali, Prof. Giancarlo Spinelli e

**XXX**

con sede legale in ....., rappresentata da .....

Concordano di sviluppare un sistema di scambi accademici che consentiranno a uno studente di conseguire studi di dottorato coordinati presso entrambe le Istituzioni, trascorrendo periodi di durata simile presso entrambe le sedi e di ottenere il titolo di dottorato da ciascuna Istituzione, previo soddisfacimento dei requisiti dei programmi di dottorato di ciascuna Istituzione e degli standard qualitativi richiesti

Il presente accordo si basa sui principi di seguito riportati.

#### *Parte 1 – Principi generali*

##### *1. Ammissione*

L'ammissione a ciascun programma di dottorato avviene tramite due processi di selezione separati e indipendenti, in accordo con i regolamenti di ciascuna Istituzione. Ciascuna Istituzione informerà l'altra dell'ammissione.

##### *2. Requisiti linguistici*

*Lo studente deve avere una buona conoscenza delle lingue delle due Istituzioni o almeno della lingua di una delle due Istituzioni e dell'inglese. Nel secondo caso, lo studente deve impegnarsi a imparare la lingua non conosciuta dell'Istituzione ospitante. A tal fine, le due Istituzioni offriranno allo studente la possibilità di seguire specifici corsi di insegnamento della lingua locale.*

##### *3. Data di inizio*

*La data di inizio del programma di doppio dottorato coincide con la data di inizio del dottorato che parte più*



tardi.

#### 4. Durata degli studi

*La durata del doppio dottorato sarà di quattro anni, successivi alla data di inizio, a meno che situazioni eccezionali, straordinarie e chiaramente motivate giustifichino una riduzione o un'estensione. In particolare se gli obiettivi specifici del doppio dottorato non vengono raggiunti, la durata potrà essere estesa oltre il quarto anno, per un ulteriore anno aggiuntivo, in accordo con i regolamenti di entrambe le Istituzioni.*

#### 5. Residenza

Le attività di studio e di ricerca verranno svolte presso le due Istituzioni durante periodi alternati o consecutivi.

La durata totale dei periodi trascorsi presso ciascuna Istituzione sarà concordata dai relatori (art. 7), ma si presume che sia distribuita piuttosto equamente tra le due sedi.

Visite presso Istituzioni diverse rispetto a quella d'origine e a quella ospitante, potranno essere autorizzate, se utili agli studi.

#### 6. Iscrizione e tasse

*Lo studente si iscriverà annualmente presso ciascuna Istituzione, ma pagherà le tasse soltanto presso l'Istituzione d'origine, come specificato nella Parte 2 di questo documento.*

#### 7. Supervisione dello studente

*Ciascuna istituzione designerà un docente come relatore per la tesi. Lo studente si rivolgerà al relatore per consigli e assistenza durante il suo soggiorno presso l'Istituzione. I due relatori congiuntamente eserciteranno la funzione di guida dello studente e saranno responsabili della formazione e del lavoro di ricerca dello studente.*

#### 8. Attività di studio

Le principali attività che lo studente deve svolgere durante il programma di dottorato includono: corsi di livello avanzato, attività di ricerca, elaborazione e discussione della tesi di dottorato. Lo studente può seguire corsi e sostenere esami ad essi associati, presso ciascuna Istituzione, in accordo con il curriculum concordato dai relatori.

Lo studente dovrà soddisfare i requisiti e regolamenti dei programmi di dottorato di entrambe le Istituzioni, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dei crediti e il "qualifying examination" (se richiesto) ecc.

La tesi di dottorato dovrebbe contenere materiale di ricerca di rilievo, superiore a quanto normalmente ottenibile in un singolo programma di dottorato. Sarà scritta in inglese con due riassunti estesi nelle lingue delle Istituzioni coinvolte.

#### 9. Valutazioni intermedie

*Ciascuna Istituzione esaminerà separatamente e valuterà i progressi dello studente annualmente o con una cadenza prestabilita e trasmetterà all'altra i risultati della valutazione.*

#### 10. Valutazione finale e rilascio del titolo

In seguito al completamento del programma di doppio dottorato e al soddisfacimento dei relativi requisiti (in particolare il completamento dei crediti legati ai corsi e la valutazione positiva della tesi da parte della commissione) allo studente verrà rilasciato il titolo "Dottorato di ricerca in ....." dal Politecnico di Milano e il titolo di "....." da....

#### 11. Composizione della commissione finale

*La commissione per la discussione della tesi sarà composta da tre professori esperti nell'argomento della tesi: uno appartenente a ciascuna istituzione e un terzo proveniente da una terza Istituzione.*

*La commissione sarà nominata congiuntamente dalle due Istituzioni e dovrà essere approvata dal Rettore del Politecnico di Milano e dal..... del .....*

La discussione della tesi si terrà in una delle lingue delle due Istituzioni coinvolte oppure in inglese, in seguito ad accordo tra la commissione e il dottorando.

#### 12. Oneri finanziari

Si presume che lo studente sia sostenuto economicamente da una borsa di studio da una delle due Istituzioni o da una terza parte.

Lo studente sosterrà le spese di viaggio, alloggio e sostentamento. Per le attività dello studente ciascuna Istituzione metterà gratuitamente a disposizione le proprie risorse, inclusi i laboratori.

Le spese di viaggio per il relatore del Politecnico di Milano saranno a carico dei fondi di ricerca del relatore stesso o/e del suo Dipartimento.

Le spese di viaggio per il relatore della .... saranno a carico dei fondi di ricerca del relatore stesso o/e.....

Le spese di viaggio per il terzo membro della commissione saranno a carico dell'Istituzione d'origine.

Non sono previsti ulteriori oneri finanziari per le Istituzioni.

#### 13. Protezione dei risultati di ricerca

*La protezione del contenuto della tesi e la pubblicazione, lo sfruttamento e la protezione dei risultati delle ricerche svolte saranno soggetti ai regolamenti di entrambe le Istituzioni.*

*Se richiesto, accordi specifici saranno predisposti per proteggere la proprietà intellettuale.*

#### 14. Assicurazione sanitaria e misure di protezione e informazione

Lo studente dovrà dimostrare di avere stipulato un'assicurazione sanitaria prima di partire per l'Istituzione ospitante.

*Per quanto riguarda gli obblighi di informazione, formazione e predisposizione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, essi sono definiti in uno specifico documento tra le parti, allegato al presente accordo.*

#### 15. Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, verrà nominato un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte contraente e da uno scelto di comune accordo.

**Nel caso in cui si presentassero controversie tra le parti, queste ultime cercheranno di negoziare una soluzione. Se questo non sarà possibile, le controversie riguardanti la validità, l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della ICC (Camera di Commercio Internazionale). Il Tribunale sarà composto da uno o più arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento. La sede dell'arbitrato sarà Ginevra, Svizzera. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese.**

#### 16. Durata dell'accordo

*Il presente accordo di doppio dottorato per lo studente indicato nella Parte 2 di questo documento, scadrà quando entrambi i titoli saranno stati conferiti, in ogni caso l'accordo scadrà cinque anni dopo la data di inizio del programma di doppio dottorato.*

Nel caso in cui lo studente decidesse di non intraprendere il programma o nel caso in cui non fosse autorizzato a intraprenderlo, le due Istituzioni congiuntamente interromperanno il presente accordo.

## 17. Lingue

Il presente accordo viene redatto in due versioni, una in italiano e una in inglese, i contenuti delle quali sono equivalenti.

### Parte 2

#### Dati individuali e condizioni

##### 1. Lo studente

COGNOME    NOME

Nato a ..... il .....

Ammesso al ..... ciclo di "Dottorato di ricerca in ....." del Politecnico di Milano,  
il DD/MM/YYYY

e

ammesso al programma di dottorato in ... a XXXX,  
il DD/MM/YYYY

inizia il programma di doppio dottorato il DD/MM/YYYY.

##### 2. Iscrizione e borse di studio

Lo studente otterrà un borsa di studio da..... (*Istituzione d'origine*) .... per la durata... e in accordo con i regolamenti di tale istituzione.

*Lo studente pagherà/non pagherà le tasse di iscrizione presso.... (Istituzione ospitante)*

##### 3. I relatori della tesi saranno:

per il Politecnico di Milano, prof. ....

per la XXX, prof. ....

##### 4. Titolo della tesi

*La tesi ha il titolo provvisorio .....*

Firme

**Per il Politecnico di Milano**

**Per la XXX**

Prof.  
Delegato del Rettore per

....

....

Milano, date

Città, data

## AGREEMENT FOR CO-SUPERVISED PhD THESIS

### CONVENZIONE PER TESI DI DOTTORATO IN COTUTELA

Between / *Tra*

UNIVERSITY.....

*Address*

Represented by....., / *rappresentata dal* .....

Professor

and / *e*

**POLITECNICO DI MILANO**

Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano- Italia

Hereinafter denominated "POLIMI" / *qui di seguito indicata con "POLIMI"*

represented in this deed by its Rector's Delegate ..., Prof. .../ *rappresentato in questo atto dal Delegato del Rettore .....*,  
*Prof. ...*

For the CO-SUPERVISED PHD THESIS of **Name and Surname**, of.... nationality,  
*per la COTUTELA DI TESI di Nome e Cognome, di nazionalità .....*,

Subject:

*Disciplina:*

**Title of the thesis:**

**Titolo della tesi:**

## **Part I: ADMINISTRATIVE MATTERS**

### **Parte I: MODALITÀ AMMINISTRATIVE**

---

#### **Article 1 / Articolo 1**

The first registration to the PhD program in... of..... at the Politecnico di Milano, will be in the academic year 200.../200...

The duration of the research work will be of ..... academic years, starting from the date of the first registration. The research work will be carried out in alternate periods, approximately of the same duration, in the following laboratories:.....

*La prima iscrizione al dottorato di .... presso il Politecnico di Milano viene fatta per l'anno accademico 200../200...*

*La durata prevista dei lavori di ricerca è di .... anni accademici consecutivi compreso quello della prima iscrizione.*

*La ricerca sarà condotta nel corso di periodi alternati, di durata circa equivalente, nei seguenti laboratori:.....*

#### **Article 2 / Articolo 2**

During the period of research work for the development of the joint PhD thesis, ..... will be registered at both Universities; however, he will pay tuition and fees only at....(*the home Institution*) whereas he will be enrolled without expenses at....(*the host Institution*)

*Durante il periodo del lavoro di ricerca per lo sviluppo della tesi di dottorato congiunta..... si iscriverà in ciascuna delle due Università, sebbene si farà carico degli oneri di iscrizione soltanto presso ..... (Istituzione d'origine) e beneficerà dell'iscrizione gratuita presso .... (Istituzione ospitante).*

#### **Article 3 / Articolo 3**

Before his transfer from one Institution to the other, the student is required to purchase the necessary insurance coverage as required by the receiving Institution.

*Prima del trasferimento da un'Istituzione all'altra, lo studente dovrà aver stipulato le assicurazioni necessarie per recarsi nell'Istituzione ospitante.*

#### **Article 4 / Articolo 4**

Expenses for travel and accommodation will be on student's account.

*Gli oneri di viaggio e alloggio saranno a carico dello studente.*

## Part II: PEDAGOGICAL MATTERS

### Parte II: MODALITÀ PEDAGOGICHE

#### Article 5 / Articolo 5

The supervisors of the thesis work will be:

- for UNIVERSITY.....: Prof....., Professor of ...
- for POLIMI: Prof. ...., Professor of ...

The two supervisors will jointly steer scientifically the thesis work and commit themselves to tutor the student educational course and research activity. The coordination of the supervision will take place by continuous exchange of information and periodical meetings.

*I relatori di tesi saranno:*

- per l'Università.....: Prof.....
- per POLIMI: Prof. ....

*I due relatori si impegnano a seguire di comune accordo i lavori della tesi e ad esercitare la funzione di tutori dello studente per quanto riguarda il percorso formativo e l'attività di ricerca. Il coordinamento della supervisione avverrà attraverso continui scambi di informazioni e periodici incontri.*

#### Article 6 / Articolo 6

The thesis will be written either in the language of the home Institution or in English as agreed with the two supervisors. An extended summary in the language of the host Institution will also be necessary.

*La tesi potrà essere scritta nella lingua dell'Istituzione d'origine o in inglese, previo accordo con i due supervisori, con un ampio riassunto nella lingua dell'Istituzione ospitante.*

#### Article 7 / Articolo 7

The thesis work will be recognized by both Institutions and by both Countries, in particular:

POLIMI and..... will award the joint title "Dottore di ...." at the end of a three-year study course (possibly extended by one year in accordance with the regulations of the two Institutions), after the achievement of the number of credits foreseen by the required coursework, the fulfilment of the requirements of the specific PhD study program of the home Institution and following the positive evaluation of the thesis work by the Jury defined in art. 8.

*La tesi è riconosciuta dalle due Istituzioni e dai due Paesi in questione, in particolare:*

*Il Politecnico di Milano e l'Università..... rilasceranno il titolo congiunto di "Dottore di .....", al termine dei tre anni di corso (eventualmente prolungati di un anno in accordo con i regolamenti delle due Istituzioni), previo raggiungimento dei crediti previsti dal piano di studi e l'adempimento dei requisiti previsti dallo specifico programma di dottorato e in seguito alla approvazione del lavoro di tesi da parte della Commissione giudicatrice definita all'art. 8.*

#### Article 8 / Articolo 8

The thesis will be defended at the home Institution in front of a Jury composed by an equal number of scientific representatives from the two Institutions involved and appointed by the two Institutions upon approval by the Rector of POLIMI and by.... of....

The Jury will be composed by a minimum of four members, including the two supervisors of the thesis work and two other professors or scientists qualified to lead researches.

Each Institution will cover the expenses for its own members taking part in the Jury. The home Institution will pay expenses for external members.

*La discussione della tesi di dottorato avverrà presso l'Istituzione d'origine di fronte a una Commissione giudicatrice composta da un ugual numero di rappresentanti scientifici delle due Istituzioni, designati congiuntamente dalle due Istituzioni in seguito all'approvazione rispettivamente del Rettore di POLIMI e del .... di .....*

*La Commissione sarà costituita da almeno quattro membri, tra cui i due relatori di tesi e altri due commissari abilitati a dirigere ricerche. Le spese di partecipazione alla Commissione saranno ricoperte dalle due Istituzioni per i membri di loro appartenenza e dall'Istituzione d'origine per i membri esterni.*

**Article 9 / Articolo 9**

The protection of the content of the thesis and the publication, exploitation and protection of the results of the research work developed by ..... during the work carried out in both Institutions will be submitted to the regulations in force in both Countries and will be guaranteed according to specific procedures in force in each Country.

La protezione del soggetto di tesi, nonché la pubblicazione, lo sfruttamento e la protezione dei risultati delle ricerche svolte da ..... durante il lavoro di ricerca svolto presso le due Istituzioni..... saranno assoggettati alla regolamentazione in vigore, e garantiti conformemente alle procedure specifiche di ciascuno dei Paesi implicati nella cotutela.

**Article 10 / Articolo 10**

The parties agree to solve in a friendly manner any controversy arising from the interpretation of the present agreement. In the event that the disagreement cannot be resolved, the issue(s) will be submitted for arbitration; each party will appoint a member of the arbitration panel and an additional member will be chosen by mutual consent.

*Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, verrà nominato un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte contraente e da uno scelto di comune accordo.*

**University...**

**Professeur ....**

TITLE

.....

.....

**Politecnico di Milano**

**Professor .....**

Delegato del Rettore

.....

Milano,.....

## Allegato 7

### ACCORDO DI MOBILITA' VERTICALE

Tra il Politecnico di Milano (*specificare strutture coinvolte e corso di studio*), con sede legale in piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano (Italia) e rappresentato dal Delegato del Rettore, Prof....., e la (*nome dell'istituzione partner*), con sede legale in (*indirizzo, città, paese*), rappresentata da.... (*rappresentante legale dell'istituzione partner*)

#### 1. OBIETTIVI E ATTIVITA' PREVISTE

Il presente accordo ha come obiettivo l'incoraggiamento dell'iscrizione di studenti selezionati provenienti da Istituzioni partner nei corsi di Laurea Magistrale del Politecnico di Milano.  
Il titolo di Laurea Magistrale è equivalente al titolo di "Master of Science".

L'Istituzione partner selezionerà alcuni tra i suoi migliori studenti, motivate a studiare all'estero per almeno due anni e trasmetterà la valutazione dei suoi candidati. Il Politecnico di Milano accetterà solo studenti con buone valutazioni.

#### 2. PERSONE COINVOLTE

*Ogni anno un massimo di XXXXXX studenti per corso di studio sarà selezionato per l'iscrizione.*

#### 3. PROCEDURE DI AMMISSIONE

L'ammissione ai programmi di Laurea Magistrale con inizio in ottobre (primo semestre) è aperta a studenti che:

- Entro la fine di .... Otterranno un titolo di laurea riconosciuto, almeno a livello di Bachelor presso l'Istituzione partner;
- Entro la fine di agosto abbiano completato l'equivalente di 180 crediti ECTS (ottenuti in un periodo di almeno 3 anni) presso l'Istituzione partner;
- Abbiano i pre-requisiti curriculari del corso di Laurea Magistrale scelto.

Le procedure di ammissione per tutti gli studenti stranieri sono pubblicate sul web.

Un processo di pre-selezione presso l'Istituzione partner e presso il Politecnico di Milano determineranno la possibile ammissione degli studenti.

Il Politecnico di Milano si riserva il diritto di rifiutare candidate privi dei requisiti necessari per l'ammissione.

#### 4. DOMANDA DI AMMISSIONE

Gli studenti selezionati dovranno presentare la domanda di ammissione on-line da settembre/novembre e da febbraio/marzo dell'anno precedente l'inizio dei loro corsi di Laurea Magistrale.

Dopo aver ricevuto una notifica relative alla domanda di ammissione, i cittadini non-EU dovranno contattare l'Ambasciata o il Consolato italiano presso il loro Paese di residenza, entro una scadenza fissata annualmente dal Ministero italiano dell'Istruzione e dovranno presentare "modello A" per ottenere un visto per studio.

#### 5. COSTI E BORSE DI STUDIO

Le spese di viaggio e soggiorno degli studenti sono a carico degli stessi. L'Università ospitante si impegna ad agevolare le procedure di accoglienza degli studenti e a far loro ottenere le facilitazioni previste per i propri studenti.

Gli studenti iscritti pagheranno le tasse di iscrizione e immatricolazione al Politecnico di Milano, conformemente a quanto stabilito annualmente per gli studenti europei e non europei.

#### 6. PROGRAMMA DI STUDIO

Gli studenti si iscriveranno ai corsi di Laurea Magistrale di 120 crediti ECTS inclusa la tesi e un tirocinio, approvato dagli organi accademici competenti.



## 7. SICUREZZA, PREVENZIONE

Ciascuna Istituzione manterrà politiche in materia di assicurazioni, indennità e sicurezza per lo staff e per gli studenti, nel rispetto delle leggi nazionali in vigore.

## 8. DURATA

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della firma delle parti contraenti e avrà la durata *massima di 5 anni*, con possibilità di rinnovo, previa verifica delle attività effettivamente svolte nel periodo e previo accordo sottoscritto dalle parti.

## 9. MODIFICHE

Le parti possono, per mutuo consenso scritto, apportare modifiche al presente accordo.

## 10. RECESSO

Ciascuna delle parti potrà recedere da questo accordo in qualsiasi momento, ed esso non produrrà più alcun effetto a partire dal centottantesimo giorno da quello dell'avvenuta notifica o comunicazione all'altro contraente del recesso.

In questo caso i soggetti ancora impegnati nelle attività precedentemente iniziate conserveranno i diritti previsti nel presente accordo.

## 11. CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, verrà nominato un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte contraente e da uno scelto di comune accordo.

**Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo e, nel caso in cui non sia possibile risolvere in questo modo la controversia, questa sarà sottoposta al giudizio, secondo diritto, di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri da nominarsi in conformità del "Regolamento arbitrale internazionale" della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.**

## 12. LINGUA

Il presente accordo viene redatto in due versioni, una in italiano e una nella lingua dell'Istituzione partner o in inglese, i contenuti delle quali sono equivalenti.

Per il Politecnico di Milano

Per (nome dell'Università Partner)

il Delegato del Rettore per .....

Il (carica del rappresentante legale dell'Università Partner)

Prof. ...

(titolo, nome e cognome del rappresentante legale dell'istituzione)

Milano, (data)

(Città), (data)

*Legenda*

**Grassetto:** Parti facoltative

**Corsivo:** Parti da completare

## **Allegato 8**

### **ACCORDO PER MOBILITA' DOCENTI**

**POLITECNICO DI MILANO**  
(*le Strutture interessate*)

**E**

**XXX**  
(*le Strutture interessate*)

#### *Premessa*

Il presente accordo di collaborazione nasce dal desiderio delle Istituzioni firmatarie sopracitate di creare e sviluppare un sistema di scambi accademici.

In considerazione delle leggi e regole che governano la collaborazione tra istituzioni pubbliche, di natura scientifica, culturale e professionale

#### **Il Politecnico di Milano**

con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci 32, I-20133 Milano (Italia), dal Delegato del Rettore ... e

#### **I'Università....**

con sede legale in ....., rappresentato da .....

Concordano di sviluppare un sistema di scambi accademici che consentirà a docenti e ricercatori appartenenti alle istituzioni sopra menzionate di incrementare le collaborazioni e di svolgere attività di didattica e di ricerca presso entrambe le istituzioni.

Il presente accordo si basa sui principi di seguito elencati.

#### **Articolo 1**

Docenti e/o ricercatori appartenenti alle istituzioni sopra menzionate avranno l'opportunità di svolgere per uno o due semestri la loro attività di insegnamento di uno o più corsi all'interno di un curriculum di laurea di primo o secondo livello presso l'altra istituzione (istituzione ospitante).

L'attività di insegnamento verrà erogata in inglese o in qualsiasi altra lingua concordata tra le due istituzioni e includerà anche esami agli studenti alla fine o durante lo svolgimento dei corsi.

#### **Articolo 2**

Entrambe le istituzioni selezioneranno i docenti e/o i ricercatori coinvolti nel programma e sceglieranno i corsi da essi erogati. In accordo tra le istituzioni, i medesimi docenti o ricercatori potranno ripetere il corso per ulteriori anni accademici.

Il numero di docenti e/o ricercatori coinvolti nello scambio viene concordato tra le istituzioni per ciascun anno accademico. Se non diversamente specificato dalle due istituzioni, oltre al presente accordo, non sono necessarie ulteriori approvazioni, inoltre non è necessaria la reciprocità nello scambio: il numero di docenti e ricercatori in ingresso e in uscita non deve necessariamente essere bilanciato.

#### **Articolo 3**

I docenti e/o ricercatori designati parteciperanno anche a incontri ufficiali relative ai corsi erogati presso l'istituzione ospitante (per esempio: incontri di docenti, collegi di dipartimento...). Durante il loro soggiorno presso l'istituzione ospitante, saranno incoraggiati a incontrare altri colleghi ea

partecipare ad attività di ricerca congiunta.

#### **Articolo 4**

I docenti e/o ricercatori coinvolti nel programma avranno una doppia affiliazione presso le due istituzioni. Questo significa che i loro nomi saranno associati ad entrambe le istituzioni anche in documenti ufficiali (per esempio: resoconti di ricerche, pubblicazioni, docenti impiegati presso le istituzioni)

La doppia affiliazione dura per l'anno accademico in cui i docenti e/o ricercatori parteciperanno allo scambio.

#### **Articolo 5**

L'istituzione ospitante, basandosi sulle proprie politiche e procedure, potrà proporre un ulteriore compenso ai docenti e/o ricercatori ospitati.

L'istituzione ospitante si impegna ad aiutare i docenti e/o ricercatori in ingresso nelle loro procedure di ingresso (per esempio: problemi di visti, di permessi di soggiorno, alloggi, accesso alle facilitazioni).

#### **Articolo 6**

Entrambe le istituzioni hanno il dovere di promuovere il contenuto del presente accordo all'interno dei rispettivi corpi accademici, al fine di incentivare gli scambi.

#### **Articolo 7**

*Il presente accordo entrerà in vigore alla data della firma delle parti contraenti e avrà la durata massima di 5 anni, con possibilità di rinnovo, previa verifica delle attività effettivamente svolte nel periodo e previo accordo sottoscritto dalle parti. Le parti possono, per mutuo consenso scritto, apportare modifiche al presente accordo. Ciascuna delle parti potrà recedere da questo accordo in qualsiasi momento, ed esso non produrrà più alcun effetto a partire dal centottantesimo giorno da quello dell'avvenuta notifica o comunicazione all'altro contraente del recesso. In questo caso i soggetti ancora impegnati nelle attività precedentemente iniziate conserveranno i diritti previsti nel presente accordo.*

#### **Articolo 8**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, verrà nominato un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte contraente e da uno scelto di comune accordo.

**Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo e, nel caso in cui non sia possibile risolvere in questo modo la controversia, questa sarà sottoposta al giudizio, secondo diritto, di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri da nominarsi in conformità del "Regolamento arbitrale internazionale" della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.**

#### **Articolo 9**

Il presente accordo viene redatto in due versioni, una in italiano e una nella lingua dell'Istituzione partner o in inglese, i contenuti delle quali sono equivalenti.

Per il Politecnico di Milano

Per (nome dell'Università Partner)

Il Delegato del Rettore per .....  
Prof. ...

Il (carica del rappresentante legale dell'Università Partner)  
(titolo, nome e cognome del rappresentante legale dell'istituzione)

Milano, (data)

(Città), (data)

*Legenda*

**Grassetto:** Parti facoltative

**Corsivo:** Parti da completare

